



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa

DISCIPLINA DELLO SBARCO DEL PESCATO NEL PORTO DI LAMPEDUSA

ORDINANZA N° 01/2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa;

- VISTI** il Reg. (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** il Reg. (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO** il Reg. (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** il Reg. (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO** il Reg. (CE) N. 2847/1993 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO** D.L.vo del 9 gennaio 2012 n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963;
- VISTO** il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- VISTI** gli articoli 30, 62, 81 e 223 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione;
- VISTA** la nota con la quale si comunicavano all'A.S.P. di Palermo i punti di sbarco del pescato individuati nel Circondario Marittimo di Lampedusa;
- SENTITI** i rappresentanti del ceto peschereccio locale nella riunione del 14/02/2012 svoltasi presso la sala consiliare del Comune di Lampedusa, per illustrare la bozza della presente ordinanza;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare l'attività di sbarco del pescato nell'ambito portuale del Comune di Lampedusa;

ORDINA

Articolo 1 (generalità)

Sono consentite le operazioni di sbarco dei prodotti della pesca solo ed esclusivamente alle unità che siano in regola con le autorizzazioni ed i requisiti previsti dai Regolamenti comunitari, in premessa citati, e facenti parte del cosiddetto "pacchetto igiene".

Articolo 2 (notifiche)

I proprietari/armatori (comandanti) dei motopesca che intendono effettuare operazioni commerciali di sbarco nel porto di Lampedusa, devono comunicare preventivamente i seguenti dati:

- nome dell'unità;
- numero e ufficio d'iscrizione;
- lunghezza fuori tutto;
- larghezza;
- pescaggio;
- data ed ora del previsto ingresso in porto;
- quantitativo del pescato da sbarcare.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, via radio o via telefono (0922 970141):

- con anticipo di almeno due ore rispetto all'ora prevista per l'operazione per i Motopescherecci iscritti nei RR.NN.MM.GG. di Lampedusa;
- con anticipo almeno 6 ore prima per le altre unità navali.

È fatto divieto di sbarco del pescato a chi non ottempera a quanto disposto nei precedenti commi.

Articolo 3 (banchina riservata)

Nel porto di Lampedusa le operazioni di sbarco del pescato devono essere effettuate prevalentemente presso la banchina commerciale "Cavallo Bianco".

Potrà essere preventivamente autorizzato lo sbarco presso la banchina "Favaloro" a seconda delle esigenze operative e di traffico dettate di volta in volta dalla competente Autorità Marittima.

Si allega stralcio planimetrico riportante l'area di sbarco che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 4 (orari delle operazioni)

Considerato che la suddetta banchina è altresì riservata all'attracco del Mototraghetto di linea Siremar, delle unità veloci da passeggeri, delle navi cisterna e di ogni altra unità che giunge occasionalmente in porto per operazioni commerciali e tenuto conto che gli orari, gli itinerari e i periodi delle predette linee sono soggette a variazioni in relazione alle esigenze di pubblica utilità e al fine di regolare l'afflusso della flotta peschereccia e le relative operazioni di sbarco, l'ormeggio delle unità da pesca e da diporto nel tratto di banchina in questione è così disciplinato:

- le operazioni di "sbarco del pescato" per i Motopescherecci iscritti nei RR.NN.MM.GG. di Lampedusa non potranno svolgersi dalle ore 08.00 alle ore 12.00;
- per i Motopescherecci non iscritti nei RR.NN.MM.GG. di Lampedusa non potranno avere luogo dalle ore 04.00 alle ore 12.00;

le suddette operazioni non potranno comunque svolgersi durante il periodo di sosta della nave di linea della Siremar.

Durante il suddetto periodo è altresì interdetto lo stazionamento e l'ormeggio delle unità da pesca su tutta la banchina.

Articolo 5

(deroghe)

Il Comandante del Porto può consentire: lo sbarco del pescato, nonché l'ormeggio e lo stazionamento in altri punti o fasce orarie, qualora ciò sia ritenuto necessario a causa di impedimenti e/o altri particolari motivi che non consentono l'effettuazione di tale operazione nel punto di sbarco indicato all'art. 3.

Articolo 6

(accesso e sosta)

È consentito l'accesso al punto di sbarco come indicato nell'articolo 3, esclusivamente ai veicoli adibiti e destinati al carico e trasporto dei prodotti ittici, in possesso del relativo permesso e conformi alle vigenti normative igienico – sanitarie specifiche.

È fatto divieto di sostare sulla banchina portuale oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico.

Articolo 7

(sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'articoli 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'ordinanza viene pubblicata all'Albo dell'Ufficio, inserita sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/lampedusa e diffusa attraverso gli organi di stampa ed entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione.

Lampedusa, 16 febbraio 2012.

IL COMANDANTE
T.V. (CF) Giuseppe CANNARILE



